

S C H E M A di CONVENZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

**finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle
opere pubbliche, tesi allo sviluppo del territorio della Regione Puglia**

TRA

L'A.R.C.A. JONICA, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, con sede in Taranto (Ta), Via Pitagora n. 144, c.f.: 00091580738, rappresentata dall'Avv. Donato Pascarella, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Ente;

E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D.LGS. 8 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- l'A.R.C.A. JONICA, istituita per trasformazione con Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore", così come modificata dalla Legge Regionale 20 maggio 2016 n. 1, è un Ente regionale di diritto pubblico non economico, strumentale della Regione Puglia, che opera nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e sociale ed agisce come operatore pubblico, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione e gestione dei servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali, nonché dei piani e dei programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, raccordandosi con i Comuni e gli altri soggetti interessati;

- ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 *“Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio”* e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

Tutto quanto premesso:

- i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l’attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente accordo;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all’ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di fornire supporto nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l’attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture di trasporto e a rete, nonché servizi socio-ambientali;
- la stessa Legge Regionale n. 41/2017 ha inoltre assegnato all’ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia e gli altri enti pubblici convenzionati per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l’ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- l’A.R.C.A. JONICA è interessata ad attivare un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l’attuazione degli interventi, attività che richiedono l’accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per questo intende promuovere una Convenzione con l’Agenzia regionale ASSET;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l’interesse pubblico di cui all’art. 5 comma 6 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016, effettivamente comune tra l’A.R.C.A. JONICA e ASSET e che regge l’attuazione della cooperazione pubblica, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all’esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi allo sviluppo del territorio della Regione Puglia;

- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia l'A.R.C.A. JONICA che l'ASSET non offrono beni e servizi sul mercato;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire all'A.R.C.A. JONICA la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni; i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con l'A.R.C.A. JONICA e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente Convenzione. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 Oggetto

Con la presente Convenzione l'A.R.C.A. JONICA potrà attivare i servizi di cui ha necessità ad ASSET, nelle modalità descritte all'art. 5, il quale avrà il compito e la responsabilità di fornire supporto tecnico-amministrativo sia per ciò che concerne la redazione dei progetti che per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016, e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari e di collaudo.

Art. 3 Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento sia per l'A.R.C.A. JONICA sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività per l'A.R.C.A. JONICA sarà il Direttore Generale, mentre per ASSET sarà il Direttore Generale.

Art. 4 Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra i due sottoscrittori della presente Convenzione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo.

Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad esso allegate.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare l'A.R.C.A. JONICA di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.



Art. 5 Impegni tra le parti

L'ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte dell'A.R.C.A. JONICA, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui ristori.

L'A.R.C.A. JONICA provvederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura e secondo la tempistica da definire fra le parti ed in relazione all'avanzamento delle attività, oltre che di un'anticipazione pari al 20% entro 30 giorni dall'accettazione della stima delle spese. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente convenzione.

ASSET potrà avviare le attività esclusivamente dopo la formale accettazione della "nota informativa" o del "disciplinare attuativo" di cui al punto precedente da parte dell'A.R.C.A. JONICA.

Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa, l'A.R.C.A. JONICA si impegna a:

- a) mettere a disposizione di ASSET la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente convenzione, che saranno richieste;
- b) garantire ad ASSET l'apporto informativo e collaborativo necessario alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione;

L'ASSET si impegna a:

- c) mettere a disposizione dei RUP nominati da A.R.C.A. JONICA le figure professionali che siano loro di supporto ovvero, laddove richiesto, mettere a disposizione propri tecnici che assumano il ruolo di RUP. Riguardo il personale messo a disposizione per l'attività di supporto resta a carico di ASSET ogni responsabilità, incombenza ed onere datoriale, corrispettivo, retributivo, previdenziale, nonché afferente all'osservanza delle norme e disposizioni in materia di sicurezza del posto di lavoro e contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- d) sviluppare le progettualità richieste da A.R.C.A. JONICA attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi e il supporto a tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori
- e) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2016, in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- f) collaborare ed assistere A.R.C.A. JONICA per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto di lavori;
- g) provvedere, laddove richiesto, al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 del presente accordo.

Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti o consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate, su esplicita richiesta dell'Agenzia di A.R.C.A. JONICA direttamente da ASSET che, ai fini della presente convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute che saranno liquidate ad ASSET da A.R.C.A. JONICA. L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario,

giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 6 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza di A.R.C.A. JONICA ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per l'A.R.C.A. JONICA, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione.

Per le attività previste all'art. 5 della Convenzione, l'A.R.C.A. JONICA concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET nel rispetto del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute da ASSET saranno rimborsate da A.R.C.A. JONICA nei termini ed alle condizioni indicate nelle premesse della presente convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste dell'A.R.C.A. JONICA, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti.

La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

È esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.

Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi *atti aggiuntivi* al fine di completare le attività avviate.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi senza diritto di indennizzo alcuno.

Art. 8 – Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti e le Parti eleggono in Bari il Foro competente.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante *pro tempore*. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 10 - Norme finali

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per l'A.R.C.A. JONICA: arcajonica@pec.it
- per ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

La presente Convenzione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e l'A.R.C.A. JONICA, o suo delegato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale.

Il Rappresentante Legale di A.R.C.A. JONICA

(avv. Donato Pascarella)

Firmato digitalmente da:

PASCARELLA DONATO

Firmato il 07/03/2023 11:51

Seriale Certificato: 1700545

Valido dal 30/08/2022 al 30/08/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Il Direttore Generale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)



RAFFAELE
SANNICANDRO
07.03.2023
19:18:41
GMT+01:00